

D.D.S. n.

676

del

08 MAR. 2022

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 3° "Gestione Giuridica del Personale a Tempo Indeterminato"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la L.R. 29 ottobre 1985, n.41;

VISTA la L.R. 9 maggio 1985 n. 21;

VISTA la L. 958/86, art. 20;

VISTA la L.R. 15 giugno 1988, n11;

VISTA la L.R. 15 maggio 1991, n. 19 ed il D.P.R.S. 30/01/1993:

VISTI i DD.P.Reg. Sic. nn. 11/95, 74/95, 34/97, 38/97, 26/99, e 10/2001;

VISTO il C.C.R.L. 2002-2005 Biennio economico 2002-2003 e 2004-2005;

VISTO il C.C.R.L. 2006-2009 Biennio economico 2006-2007;

VISTO il C.C.R.L. 2002-2005 Applicazione Artt. 84 e 85 – Progressione economica orizzontale;

VISTO il C.C.R.L. Triennio Giuridico ed Economico 2016/2018;

CONSIDERATA la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.637/2001 con la quale è stata confermata la sentenza del TAR Sicilia n.811/2000 che ha espunto con efficacia ex tunc dall'Ordinamento Regionale l'art.1 del D.P.R.S. n. 74/95 il quale faceva salvi i benefici previsti dalle Leggi n.336/1970 e n. 958/1986 determinati nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari iniziali di livello, stabilendo che l'importo del beneficio da attribuire va calcolato secondo la percentuale prevista dalla relativa disciplina vigente per le singole Amministrazioni interessate;

RITENUTO di dover individuare nella lettera a) della tabella "O" allegata alla legge n. 41/1985 la disciplina di riferimento dell'Amministrazione regionale, per la quale gli aumenti periodici biennali vanno corrisposti nella misura del 4% o del 6% dello stipendio tabellare di livello posseduto alla data dell'istanza, a seconda se il richiedente antecedentemente all'abrogazione della progressione economica legata all'anzianità, si trovava rispettivamente negli aumenti periodici o nelle classi;

VISTA la Circolare applicativa prot.n. 15036 del 30/05/2002, inerente l'applicazione dell'ex art. 20 della legge 958/86;

VISTO l'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66 riguardante il riconoscimento del Servizio militare per l'inquadramento economico nel pubblico impiego;

VISTO l'art. 2268 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n. 66 con il quale a decorrere dal 09/02/2013, è stata abrogata la legge 24/12/1986 n. 958;

VISTO il D.A. n. 1399 del 25/03/1999, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale LL.PP. il 15/04/1999 al n. 210, con il quale al Sig. **Guarino Carlo Alberto** nato a

il [redacted], Codice Fiscale n. [redacted] è stato riconosciuto, a decorrere dal **14/03/1996** (data di presentazione della domanda) il beneficio economico previsto dall'ex Art. 20 della L. 958/1986 pari a £. [redacted] mensili lorde (€ [redacted] calcolato in regime del 2,50% dello stipendio tabellare posseduto dal dipendente alla data di richiesta.;

VISTA l'istanza del 14/07/2021, assunta al protocollo in data **14/07/2021** al n. 73245 con la quale il Sig. **Guarino Carlo Alberto** chiede il riconoscimento del beneficio economico del servizio militare di leva ex art. 2052 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66;

VISTA la nota prot. n. 17184 del 15/02/2022 con la quale viene rigettata l'istanza in quanto il beneficio è già stato riconosciuto con il succitato D.A. n. 1399 del 25/03/1999;

VISTA la nota del 17/02/2022 assunta al prot. n. 18110 del 17/02/2022 con la quale il Sig. **Guarino Carlo Alberto** chiarisce che l'istanza del 14/07/2021 aveva la finalità della corretta corresponsione del riconoscimento del beneficio già ottenuto con il D.A. n. 1399 del 25/03/1999 con l'applicazione dell'aliquota del 6% e non del 2,50%;

VISTA la nota prot. n. 120701 del 28/9/2016 con la quale il Servizio 1 trasmette copia del parere n. 18078 del 13/9/2016 rilasciato dall'Ufficio Legislativo e Legale, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito di richiesta di ricalcolo del suddetto beneficio dal 2,50% al 6%, da parte di alcuni dipendenti;

VISTO il parere prot. n.18078 del 2016 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che riconosce la non decadenza del diritto al ricalcolo, atteso che il *tenore letterale della norma non pone limiti in ordine alla data di presentazione dell'istanza*;

CONSIDERATO che occorre ricalcolare il beneficio economico per il servizio militare di leva ex D. Lgs. n.66/2010 riconoscendo al Sig. **Guarino Carlo Alberto** l'attribuzione del beneficio nella misura del 6% dello stipendio tabellare di livello posseduto alla data di presentazione della domanda (14/03/1996), salvo conguaglio tra importo del beneficio percepito nella misura del 2,50% e quello da percepire nella misura del 6%, dichiarando estinti i crediti anteriori al quinquennio dalla data di presentazione della domanda di adeguamento (14/07/2021);

Stipendio tabellare mensile lordo £ [redacted] (€ [redacted])x2,50%x 12/24 = £ [redacted] (€ [redacted])
Stipendio tabellare mensile lordo €. [redacted] (£. [redacted])x6%x 12/24 = €. [redacted]

RITENUTO pertanto di dover riconoscere al Sig. **Guarino Carlo Alberto** il beneficio nella misura del 6% - € [redacted] - mensili lorde a decorrere dal 14/07/2021

DECRETA

Art. 1) Per i motivi espressi in premessa a decorrere dal **14/07/2021** al Sig. **Guarino Carlo Alberto** nato a [redacted] il [redacted], Codice Fiscale n. [redacted] è riconosciuto il ricalcolo del beneficio economico previsto dall'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n. 66 nella misura del 6%, pari a €. [redacted] mensili lorde.

Art. 2) In conseguenza del ricalcolo è dovuta la somma di € [redacted] a titolo di conguaglio tra quanto percepito nella misura del 2,50% nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di adeguamento (14/07/2021) e la misura del 6% riconosciuta con il presente provvedimento.

Art. 3) Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvederà con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale – dell'esercizio finanziario in cui verrà disposto il pagamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'Art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'Art. 9 della Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 9.

**GESUALDO
PALAGONIA**

Firmato digitalmente da
GESUALDO PALAGONIA
Data: 2022.03.08
09:03:38 +01'00'

